
La tutela del matrimonio e della famiglia nel concordato polacco del 1993

The protection of marriage and family in the Polish Concordat of 1993

RECIBIDO: 5 DE JUNIO DE 2012 / ACEPTADO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Wojciech GÓRALSKI

Profesor Ordinario de Derecho Canónico Matrimonial
Universidad Cardenal Stefan Wyszyński (Varsovia)
W_goralski@wp.pl

Resumen: En el concordato celebrado entre la Santa Sede y la República Polaca el 28 de julio de 1993 quedaron regulados diversos aspectos relativos al matrimonio y a la familia, cuestiones de gran relevancia tanto para la Iglesia como para el Estado. Las garantías establecidas en los artículos 10 y 11 del concordato, que sirven para proteger dichas instituciones, se refieren a la preparación para el matrimonio, a las consecuencias civiles del matrimonio canónico (en el aspecto sustancial y procesal), a las competencias para juzgar las causas matrimoniales (los tribunales eclesiásticos se muestran competentes si se trata de matrimonios canónicos y los tribunales estatales si se trata de sus consecuencias civiles) y también a la colaboración entre la Iglesia y el Estado, que tiene como objetivo la protección del matrimonio y la familia. Lo que parece más original es hacer depender las consecuencias civiles del matrimonio canónico de la voluntad de los propios contrayentes.

Palabras clave: Concordato polaco, matrimonio, familia.

Abstract: The Concordat reached by the Holy See and the on 28 July 1993 regulates concerns relating to marriage and the family, key issues for both Church and State. Articles 10 and 11 articulate guarantees to safeguard these institutions in relation to preparation for marriage, the civil effects of canonical marriage (in substance and procedure), competence in adjudicating marriage cases (ecclesiastical tribunals in the case of canonical marriages, State tribunals in relation to civil effects), and cooperation between Church and State undertaken to protect marriage and the family. The most original point in this regard is that the civil effects of canonical marriage are framed as dependent on the express will of the couple being married.

Key words: Polish Concordat, marriage, the family.

1. PREMESSA

Il concordato del 28 luglio 1993 tra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia¹ regola l'insieme delle questioni di comune interesse, in cui oltre alle relazioni diplomatiche rientrano anche i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica in Polonia nonché quelli tra lo Stato e i suoi cittadini di fede cattolica². Come tutti i concordati conclusi dopo il Concilio Vaticano II, il concordato polacco, ottemperando al paradigma conciliare, fonda i rapporti tra Stato e Chiesa sulla tutela della libertà religiosa che –sia nella sua accezione individuale che in quella comunitaria– radica nella dignità di ogni persona umana³. Le garanzie poste a tutela di questa libertà esauriscono le norme concordatarie, precisando il dettato dell'art. 53 della Costituzione del 2 aprile 1997 della Repubblica di Polonia. Pertanto, le garanzie concordatarie tendono ad attuare quelle previste dalla Costituzione⁴.

Le garanzie concordatarie si radicano inoltre in altri due principi su cui le parti hanno deciso di fondare i rapporti reciproci: nel rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia di Stato e Chiesa, e nella loro collaborazione per il bene dell'uomo e per il bene comune. Entrambi i principi sono confluiti sia nelle norme concordatarie⁵ sia in quelle costituzionali⁶. Il secondo dei principi in parola obbliga in particolare lo Stato a contemplare nella regolamentazione della vita sociale il diritto garantito a ogni persona dalle norme sulla libertà religiosa di agire, sia come *homo religiosus* che come *homo politicus*, senza confliggere né con i propri valori e norme, né con quelli dell'ordinamento della Chiesa.

Il rispetto dei suddetti principi, e pertanto della libertà religiosa, si coniuga, tra altro, con la tutela del matrimonio e della famiglia. I problemi attinenti al matrimonio dei battezzati e alla famiglia si annoverano per tradizione tra le *res mixtae*, soggette contemporaneamente alla giurisdizione statale ed ecclesiastica. Nei secoli si sono separate le due giurisdizioni, applicando i criteri più disparati: talvolta radicali, talvolta moderati⁷.

¹ Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia firmato il 28 luglio Varsavia (Dz. U. n. 51, pos. 318).

² Cfr. J. KRUKOWSKI, *Polskie prawo wyznaniowe* [Diritto confessionale polacco], Warszawa 2005, 81-82.

³ Cfr. Dichiarazione *Dignitatis humanae* sulla libertà religiosa, n. 2.

⁴ J. KRUKOWSKI, *Polskie prawo...*, cit., 86.

⁵ Concordato, cit., art. 1.

⁶ *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.* [Costituzione della Repubblica di Polonia del 2 aprile 1997], Dz. U. n. 78, pos. 483 con successive modifiche.

⁷ J. KRUKOWSKI, *Polskie prawo...*, cit., 229.

La tutela del matrimonio e della famiglia si declina nel concordato in quattro ordini di norme: 1) sulla celebrazione del matrimonio; 2) sulla giurisprudenza matrimoniale; 3) sul matrimonio e la famiglia; 4) sulla collaborazione tra Stato e Chiesa in favore della famiglia.

2. LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

L'articolo 10 § 1 del concordato recita che «dal momento della celebrazione, il matrimonio canonico comporta gli effetti del matrimonio contratto secondo la legge polacca, se: 1) fra gli sposi non esistono impedimenti previsti dalla legislazione polacca, 2) in occasione della celebrazione del matrimonio essi fanno una concorde manifestazione della volontà di produrre tali effetti e 3) la celebrazione del matrimonio è stata trascritta nei registri civili su notifica trasmessa all'Ufficio dello Stato Civile entro cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio; questo termine verrà prolungato, qualora non fosse osservato a causa di forza maggiore, fino al momento della cessazione di essa».

Dal dettato della norma si deduce che il concordato tutela la libertà di opinione in materia matrimoniale e garantisce il diritto di celebrare il matrimonio secondo coscienza. Ai cattolici viene pertanto data la facoltà di scegliere liberamente il modo in cui intendono contrarre matrimonio e il foro in cui esso avrà da produrre gli effetti giuridici⁸.

In virtù del decreto 25 settembre 1945 del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Polonia sulle norme di attuazione in materia di stato civile⁹, diventavano obbligatorie le forme laiche del rito matrimoniale, mentre i matrimoni sacramentali cessavano di produrre gli effetti civili che producevano nel ventennio (tranne che nei territori dell'ex occupazione prussiana). Inoltre la legge 29 settembre 1968 sugli atti di stato civile¹⁰ introdusse il divieto di celebrare il matrimonio sacramentale prima di contrarre il matrimonio civile, perseguendo il celebrante con sanzioni punibile. Il matrimonio religioso quindi poteva celebrarsi posteriormente a quello civile dopo aver presentato al ministro del culto cattolico una copia abbreviata dell'atto di matrimonio. I cattolici (al pari dei fedeli di altre chiese e confessioni religiose) dovettero quindi

⁸ Nel rispetto del principio di uguaglianza tra le confessioni religiose, sancito dalla costituzione nell'art 25 § 1, e di trattarle equamente (ovvero di conferire loro in situazioni giuridicamente e di fatto uguali gli stessi diritti e doveri), lo Stato Polacco ha esteso ad altre Chiese e confessioni religiose le statuizioni del concordato riguardanti il matrimonio "concordatario".

⁹ Dz. U. n. 48 pos. 273 con successive modifiche.

¹⁰ Testo unificato in Dz. U. 2004, n. 61, pos. 1688.

contrarre due matrimoni: prima quello civile per conseguirne gli effetti giuridici, dopo quello sacramentale in ossequio alle proprie convinzioni religiose.

Il divieto di contrarre il matrimonio sacramentale prima di quello civile fu abrogato dalla legge 17 maggio 1989 sul rapporto dello Stato verso la Chiesa cattolica in Polonia¹¹. Il matrimonio contratto davanti al direttore dell'ufficio di stato civile conservava però l'esclusività nella produzione degli effetti civili, mentre quello sacramentale doveva considerarsi alla stregua di un'unione di fatto. Stava ormai ai nubendi decidere quale matrimonio dovesse celebrarsi prima.

La norma concordataria, conforme all'art. 53 della costituzione sulla libertà di coscienza e religione relativamente alla libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose e filosofiche, ha risposto alle esigenze della stragrande maggioranza dei cittadini che dalla sua entrata in vigore scelgono secondo coscienza il rito matrimoniale certi che, qualunque sia, produrrà gli effetti civili contemplati dalle leggi dello Stato¹². La facoltà di scegliere tra il matrimonio civile e quello canonico (confessionale) è vantaggiosa per credenti e non credenti¹³. Quanto ai primi, non sono più costretti a celebrarlo due volte per conseguirne gli effetti civili.

L'istituto matrimoniale "concordatario", d'accordo con il principio formale enunciato nell'art. 25 § 4 della costituzione della Repubblica di Polonia (che demanda la regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa al concordato e alle leggi ordinarie) e per volontà di ambo le parti contraenti, trova nel concordato una definizione giuridica di massima, mentre la definizione delle procedure di celebrazione del matrimonio è compito (art. 10 § 6 del concordato) del legislatore polacco. Questi si è dovuto impegnare a modificare due gruppi di atti giuridici: 1) di carattere oggettivo (legge di modifica del 24 luglio 1998¹⁴ con atti esecutivi¹⁵); 2) di carattere soggettivo (legge di modifica del 26 giugno 1997¹⁶ e dieci

¹¹ Dz. U. n. 29, pos. 154 con successive modifiche.

¹² Cfr. W. GÓRALSKI, *Forma zawarcia małżeństwa według art. 1 § 2 k.r.o.* [La forma di contrarre matrimonio secondo l'art. 1 par. 2 del codice di famiglia e tutela], Prawo Kanoniczne 46, n. 1-2 (2003) 109.

¹³ A. SZADOK-BRATUŃ, *Zawierania małżeństwa "konkordatowego" w świetle polskiego prawa administracyjnego* [Il matrimonio "concordatario" alla luce del diritto amministrativo polacco], Wrocław 2004, 11.

¹⁴ Legge del 24 luglio 1998 di modifica delle leggi – Codice di famiglia e tutela, Codice di procedura civile, Legge sugli atti di stato civile, legge sulla relazione dello Stato con la Chiesa cattolica nella Repubblica di Polonia e di alcune altre leggi (Dz. U. n. 117, pos. 757).

¹⁵ Comunicazione del 4 novembre 1998 del ministro degli Affari Interni e dell'Amministrazione riguardo alla pubblicazione dell'elenco degli uffici autorizzati a rilasciare certificati

leggi monoconfessionali sul rapporto dello Stato nei confronti delle chiese non cattoliche e confessioni religiose relativamente al conferimento ad esse della facoltà di celebrare matrimoni confessionali atti a produrre effetti civili)¹⁷.

Il rito matrimoniale concordatario, tratteggiato a grandi linee nel concordato e precisato sia nel diritto polacco che nel diritto particolare della Chiesa¹⁸, contempla una serie di azioni e atti giuridici che configurano un particolare procedimento amministrativo che comporta la collaborazione del ministro del culto cattolico (in rappresentanza dell'amministrazione ecclesiastica) con il direttore dell'ufficio di stato civile (in rappresentanza dell'amministrazione statale). Giova notare, comunque, che dal conferimento da parte del legislatore polacco agli organi della Chiesa cattolica (e di altre confessioni religiose) di alcuni compiti dell'amministrazione pubblica non può dedursi che il ministro del culto cattolico chiamato ad assolverli agisca in qualità di direttore dell'ufficio di stato civile, ovvero a nome dello Stato.

Man mano, le azioni e gli atti del ministro del culto cattolico e del direttore dell'ufficio di stato civile determinano la situazione giuridica delle parti contraenti matrimonio fino alla formazione di un rapporto giuridico matrimoniale valido sia nell'ambito ecclesiastico che in quello statale. Tali atti e azioni si svolgono nei luoghi e nei tempi previsti dalla legge, tanto dal punto di vista soggettivo, quanto da quello oggettivo¹⁹.

in riferimento ai quali possano redigersi atti di matrimoni celebrati con il rito di cui all'art. 1 § 2 e 3 del codice di famiglia e tutela (M. P. n. 40, pos 554), nonché Regolamento del 26 ottobre 1998 del ministro degli Affari Interni e dell'Amministrazione sulle regole particolari riguardanti la redazione degli atti di stato civile, la tenuta dei libri di stato civile, il loro controllo, manutenzione e sicurezza nonché i modelli di atti di stato civile, le loro copie, i certificati e i protocolli (Dz. U. n. 136 pos. 884).

¹⁶ Legge 26 giugno 1997 di modifica della legge sulle garanzie della libertà di coscienza e confessione nonché di modifica di altre leggi (Dz. U. n. 59, pos. 357).

¹⁷ Ecco l'elenco di quelle chiese e confessioni religiose: Chiesa Autocefala Ortodossa Polacca, Chiesa Evangelica Ausburgica, Chiesa Evangelica Riformata, Chiesa Evangelica Metodista, Chiesa Cristiana dei Battisti, Chiesa degli Avventisti del Settimo Giorno, Chiesa Cattolica Polacca, Unione delle Comunità Confessionali Ebraiche, Chiesa Cattolica Antica dei Mariaviti, Chiesa Pentecostale.

¹⁸ Istruzione del 22 ottobre 1998 della Conferenza dell'Episcopato Polacco per i pastori riguardante il matrimonio concordatario, *Biuletyn Prasowy Katolickiej Agencji Informacyjnej* [Bollettino Stampa dell'Agenzia Cattolica di Notizie] 90 (1998).

¹⁹ W. GÓRALSKI, *Czynności i rola duchownego przy zawieraniu małżeństwa «konkordatowego»* [Atti e ruolo del religioso nella celebrazione del matrimonio «concordatario»], in P. KASPRZYK (red.), *Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane* [Alcuni problemi di diritto in famiglia in Polonia e in Europa], Lublin 2005, 105.

Il *modus procedendi* in parola si articola in tre tappe: 1) precedente la celebrazione del matrimonio; 2) connessa con la celebrazione del matrimonio; 3) successiva alla celebrazione del matrimonio. In tutte e tre le tappe gli organi delle amministrazioni ecclesiastica e statale sono chiamati ad agire di comune accordo affinché il matrimonio canonico, «produca gli effetti del matrimonio contratto secondo la legge polacca»²⁰.

Precisando le competenze del ministro del culto cattolico e del direttore dell'ufficio di stato civile (sia quando il procedimento si svolge in condizioni ordinarie, sia quando vi sia pericolo di morte), le norme procedurali tutelano il matrimonio concordatario nell'atto della sua formazione.

Nella fase precedente la celebrazione del matrimonio gli atti del ministro del culto cattolico (oltre all'indagine prematrimoniale contemplata dal diritto canonico) consistono: 1) nell'informare i nubendi dell'indissolubilità del matrimonio canonico e del contenuto delle principali norme del diritto polacco riguardanti la celebrazione e gli effetti del matrimonio²¹; 2) nell'indirizzare i nubendi al direttore dell'ufficio di stato civile per il rilascio del certificato di non sussistenza di circostanze escludenti la celebrazione del matrimonio²²; 3) nel ricevere il suddetto certificato²³.

Per quanto riguarda il direttore dell'ufficio di stato civile, in questa fase i suoi atti consistono: 1) nell'informare i nubendi dell'importanza dell'unione matrimoniale, delle norme sui diritti e i doveri dei coniugi e delle norme sul cognome dei coniugi e della prole²⁴; 2) nell'esperire azioni atte ad accertare il celibato/nubilato dei nubendi e la non sussistenza di altri impedimenti contemplati dal diritto polacco²⁵; 3) nel rilasciare ai nubendi –in tre copie– il certificato (valido tre mesi) in merito alla non sussistenza di circostanze escludenti la celebrazione del matrimonio nonché al tenore e la data delle dichiarazioni rese al suo cospetto riguardo al cognome dei futuri sposi e al cognome della

²⁰ Art. 10 § 1 in principio del concordato; Cfr. W. GÓRALSKI, *Funkcje publiczne duchownego przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego* [Funzioni pubbliche del religioso nella celebrazione del matrimonio concordatario], in A. MEZGLEWSKI (red.), *Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego* (Kazimierz Dolny, 16-18 V 2006) [Funzioni pubbliche delle confessioni religiose. Atti della III Conferenza Nazionale di Diritto Confessionale], Lublin 2007, cit., 345.

²¹ Istruzione del 22 ottobre 1998, n.12 b.

²² Ibidem, n. 11 b.

²³ Codice di famiglia e tutela, art.8 § 1; Istruzione del 22 ottobre 1998, n. 13.

²⁴ Codice di famiglia e tutela, art. 3 § 3.

²⁵ Ibidem, art. 3 § 1.

loro prole²⁶; 4) nell'informare i nubendi sugli altri atti necessari per celebrare il matrimonio²⁷.

Nella fase contraddistinta dalla celebrazione del matrimonio agisce soltanto il ministro del culto cattolico che –oltre a chiedere, d'accordo con le norme del diritto canonico, la manifestazione del consenso matrimoniale delle parti– 1) riceve le dichiarazioni di volontà delle parti concordi nel voler contrarre contemporaneamente un matrimonio soggetto al diritto polacco²⁸; 2) redige (in tre copie) il certificato attestante la celebrazione del matrimonio e il rilascio delle suddette dichiarazioni di volontà²⁹.

Dopo aver celebrato il matrimonio, il ministro del culto cattolico –registrato l'atto nel libro matrimoniale della parrocchia e spedita, come previsto dal canonico, la comunicazione *Ne temere* ai parroci delle parrocchie del battesimo degli sposi– procede a: 1) redigere (in tre copie) il certificato che autorizza a compilare l'atto di matrimonio nell'ufficio di stato civile (il certificato in parola attesta che le parti hanno celebrato il matrimonio canonico e reso in modo concorde dichiarazioni di volontà riguardo alla celebrazione contemporanea di un matrimonio soggetto al diritto polacco; il certificato deve essere firmato da un ministro del culto cattolico autorizzato a compilare certificati in base ai quali gli uffici di stato civile possano compilare a loro volta atti matrimoniali)³⁰; 2) trasmettere all'ufficio di stato civile (competente per territorio, cioè relativo al luogo in cui si è contratto il matrimonio) –a meno di cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio– del certificato in base al quale l'ufficio di stato civile compila l'atto di matrimonio accompagnandovi il certificato rilasciato dal direttore dell'ufficio di stato civile ai termini dell'art. 4' § 1 del Codice di famiglia e tutela³¹; 3) inoltra ai coniugi la seconda copia del certificato in base al quale l'ufficio di stato civile compila l'atto di matrimonio³²; 4) include la terza copia del certificato in parola negli atti dell'ufficio parrocchiale³³.

Ai sensi della legislazione polacca, il ministro del culto cattolico che celebra il matrimonio conformemente all'art. 1 par. 2 del Codice di famiglia e tutela è

²⁶ Ibidem, art. 4' § 1.

²⁷ Ibidem, art. 4' § 3.

²⁸ Ibidem, artt. 1 § 2 e 9 § 2; Istruzione del 22 ottobre 1998, nn. 19 e 25 b.

²⁹ Codice di famiglia e tutela, art. 8 § 2; Istruzione del 22 ottobre 1998, n. 18 a.

³⁰ Istruzione del 22 ottobre 1998, n. 18 d.

³¹ Legge del 2 dicembre 1958 sugli atti di stato civile, art. 12 § 3; *Istruzione del 22 ottobre 1998*, n. 20 a.

³² Istruzione del 22 ottobre 1998, n. 20 d.

³³ Ibidem.

da considerarsi un soggetto privato cui il diritto polacco delega funzioni proprie dell'amministrazione pubblica. Le sue competenze sono definite dalle norme sulla celebrazione del matrimonio "concordatario", da cui il ministro del culto cattolico è nel contempo autorizzato e obbligato ad agire nell'ambito delle sue prerogative che si risolvono in una definita serie di atti derivanti dalla legge sugli atti di stato civile e dal Codice di famiglia e tutela³⁴.

In questa fase del procedimento gli atti del direttore dell'ufficio di stato civile consistono: 1) nella compilazione immediata (non oltre il giorno lavorativo susseguente al giorno in cui all'ufficio di stato civile siano stati recapitati i documenti compilati dal religioso) dell'atto di matrimonio³⁵; 2) nell'inclusione del certificato (recapitato dal ministro del culto cattolico) che autorizza a compilare l'atto di matrimonio e del certificato compilato ai sensi dell'art. 4' § 1 del Codice di famiglia e tutela dal direttore dell'ufficio di stato civile negli atti collettivi di registrazione dello stato civile³⁶; 3) nel chiedere al ministro del culto cattolico – qualora il certificato, spedito per raccomandata in un ufficio postale polacco, sia stato smarrito prima di essere recapitato all'ufficio di stato civile– di confermare il contenuto del certificato andato smarrito e di recapitare la prova dell'avvenuta spedizione³⁷; 4) nel rifiutare –con una decisione soggetta a ricorso– la compilazione dell'atto di matrimonio allorché il certificato del ministro del culto cattolico che autorizza la compilazione dell'atto di matrimonio sia stato trasmesso oltre la scadenza di cinque giorni³⁸; 5) nell'informare per iscritto la persona interessata delle cause di rifiuto di compilare l'atto matrimoniale³⁹.

Giova aggiungere che la concorde dichiarazione di volontà di contrarre contemporaneamente un matrimonio soggetto al diritto polacco costituisce la premessa costitutiva del matrimonio contratto ai sensi dell'art. 1 § 2 del Codice di famiglia e tutela. Tuttavia, per volere del legislatore, l'efficacia di tali dichiarazioni non è assoluta poiché esse si perfezionano soltanto con l'iscrizione del matrimonio negli atti di stato civile. Può dirsi, pertanto, che quest'ultimo atto completa l'effetto costitutivo di una dichiarazione di volontà delle parti⁴⁰.

³⁴ A. SZADOK-BRATUŃ, *Zawieranie małżeństwa...*, cit., 233.

³⁵ Codice di famiglia e tutela, art. 1 § 2; Legge del 2 dicembre 1958, art. 62 §§ 1-2.

³⁶ Legge sugli 2 dicembre 1958, art. 61 a § 1, 3.

³⁷ Ibidem, art. 61 a § 1 p. 4.

³⁸ Ibidem, art. 61 a § 1 p.5.

³⁹ Ibidem, art. 7 § 2.

⁴⁰ Cfr. J. KRUKOWSKI, *Polskie prawo...*, cit., 260; J. KRUKOWSKI, *Uznanie skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego w świetle art. 10 konkordatu polskiego i projektu ustaw okołokonkordatowych*

[Il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico alla luce dell'art. 10 del concordato e del disegno delle leggi di accompagnamento], *Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich* [Bollettino dell'Associazione dei Canonisti Polacchi] 8, n. 1 (1988) 8; W. GÓRALSKI, *Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce* [La celebrazione del matrimonio concordatario in Polonia], Warszawa 1998, 60-62; W. GÓRALSKI, *Forma zawarcia*, cit., 93-99; P. KUGLARZ, F. ZOLL, *Małżeństwo konkordatowe* [Il matrimonio concordatario], Kraków 1994, 57-58; A. KRAWCZYK, *Konkordat z 1993 roku a urząd stanu cywilnego – nadzieje i obawy* [Il concordato del 1993 e gli uffici di stato civile – speranze e timori], in B. CZECH (red.), *Małżeństwo w prawie świeckim i prawie kanonicznym* [Il matrimonio nel diritto laico e nel diritto canonico], Katowice 1996, 235; A. SZADOK-BRATUŃ, *Uwagi w przedmiocie rejestracji małżeństwa w prawie świeckim i w prawie kanonicznym na tle Konkordatu 1993 roku* [Osservazioni sulla registrazione del matrimonio nel diritto laico e nel diritto canonico relativamente al Concordato del 1993], in: *Małżeństwo w prawie świeckim*, cit., 226-228; A. MĄCZYŃSKI, *Wpływ konkordatu na polskie prawo małżeńskie* [L'impatto del concordato sul diritto matrimoniale polacco], in *Studia z prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz Petrykowskiej* [Studi di diritto privato. Libro in onore della Professoressa Biruta Lewaszkiewicz Petrykowskiej], Łódź 1997, 124; A. MĄCZYŃSKI, *Projektowana nowelizacja przepisów o zawarciu małżeństwa* [La progettata modifica delle norme sulla celebrazione del matrimonio], *Kwartalnik Prawa Prywatnego* [Trimestrale di Diritto Privato] 7, quad. 3 (1998) 527; A. MĄCZYŃSKI, *Konkordatowa forma zawarcia małżeństwa* [La forma concordataria di celebrazione del matrimonio], *Rejent* [Il Notaio] 13, n. 10 (150) (2003) 147; M. NAZAR, *Zawarcie małżeństwa według prawa polskiego z uwzględnieniem postanowień podpisanego 28 lipca konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską* [La celebrazione del matrimonio secondo il diritto polacco alla luce delle disposizioni del concordato del 28 luglio 1993 firmato dalla Santa Sede e la Repubblica di Polonia], *Kwartalnik Prawa Prywatnego* [Trimestrale di Diritto Privato] 7, quad. 3 (1996), 492-493; M. NAZAR, *Prawo małżeńskie “de lege lata” i “de lege ferenda”* [Il diritto matrimoniale “de lege lata” e “de lege ferenda”], (estratto), 232; J. IGNATOWICZ, M. NAZAR, *Prawo rodzinne* [Diritto di famiglia], Warszawa 2005, 92; H. CHWYĆ, *Zawarcie małżeństwa w prawie polskim. Stan prawny obowiązujący od dnia 15 listopada 1998. Poradnik dla kierowników Urzędów Stanu Cywilnego* [La celebrazione del matrimonio nel diritto polacco. Lo stato giuridico in vigore dal 15 novembre 1998. Prontuario per i direttori degli Uffici di Stato Civile], Lublin 1998, 14; R. SOBAŃSKI, *Uwagi o zmianach w prawie polskim postulowanych przez art. 10 konkordatu z 28 lipca 1993 r.* [Osservazioni sulle modifiche del diritto polacco implicate dall'art. 10 del concordato del 28 luglio 1993], in B. CZECH (red.), *Czy potrzebna jest w Polsce zmiana prawa rodzinnego i opiekuńczego?* [È necessario modificare in Polonia il diritto di famiglia e tutela?], Katowice 1997, 286; R. SOBAŃSKI, *Zaświadczenie urzędu stanu cywilnego a przesłanki małżeństwa “konkordatowego”* [Il certificato dell'ufficio di stato civile e i presupposti del matrimonio “concordatario”], *Państwo i Prawo* [Stato e Diritto] 58, quad. 5 (2003) 32; T. SMYCZYŃSKI, *Małżeństwo konkordatowe a konstytucja (O potrzebie i zakresie nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)* [Il matrimonio concordatario e la costituzione (Della necessità e l'ambito di modifica del codice di famiglia e tutela)], *Państwo i Prawo* 52, quad. 5 (1997) 33-36; T. SMYCZYŃSKI, *Nowelizacja prawa małżeńskiego* [Le modifiche del diritto matrimoniale], *Państwo i Prawo* [Stato e Diritto] 54, quad. 1 (1999) 26; T. SMYCZYŃSKI, *Konstytucyjny charakter sporządzenia aktu małżeństwa konkordatowego* [Carattere costitutivo della compilazione

3. LA PRONUNCIA DELLE SENTENZE IN CAUSE MATRIMONIALI

L'art. 10 §§ 3 e 4 del concordato tutela l'autonomia dei tribunali della Chiesa cattolica e dello Stato polacco in cause matrimoniali. D'accordo con la tendenza dei concordati postconciliari di restringere il riconoscimento degli effetti delle sentenze dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale nell'ambito statale, nel concordato polacco in parola non si è introdotta alcuna modifica nell'ordinamento polacco atta a recepire gli effetti delle sentenze ecclesiastiche in materia ecclesiastica da parte dell'ordinamento civile. Il concordato rispetta pertanto il principio dell'assoluta separazione dei due ordinamenti giuridici: quello canonico e quello ecclesiastico.

Pertanto l'art. 10 § 3 del concordato statuisce che «è di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica giudicare circa la validità del matrimonio canonico, nonché circa le altre cause matrimoniali previste dal diritto canonico». Se ne evince che lo Stato si impegna a rispettare la competenza dei tribunali ecclesiastici in materia di nullità del matrimonio, di separazione dei coniugi nonché la competenza degli organi ecclesiastici amministrativi riguardo alla dispensa dal matrimonio rato ma non consumato, alla dichiarazione di decesso del coniuge e alla separazione dei coniugi⁴¹. Gli effetti di tali sentenze si esauriscono nel foro ecclesiastico e sono indifferenti per quello statale⁴².

Invece nell'art. 10 § 4 le Parti contraenti hanno statuito che «giudicare circa cause matrimoniali nell'ambito degli effetti definiti dalla legislazione

dell'atto di matrimonio concordatario], Państwo i Prawo [Stato e Diritto] 61, quad. 3 (2006) 102; T. SMYCZYŃSKI, *Glosa aprobująca do wyroku SN z 3.3.2004 r.* [Glossa di approvazione della sentenza della Corte Suprema del 3.3.2004], *Orzecznictwo Sądów Polskich* [Giurisprudenza dei Tribunali Polacchi], n. 2 (2005) 93-94; A. MEZGLEWSKI, A. TUNIA, *Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego* [La celebrazione del matrimonio civile secondo la forma confessionale], Warszawa 2007, 115-119; R. DOMAŃSKI, *Konstytucyjny czy deklaracyjny charakter sporządzenia aktu małżeństwa w przypadku małżeństwa konkordatowego* [Carattere costitutivo o dichiarativo della compilazione dell'atto di matrimonio riguardo al matrimonio concordatario], *Państwo i Prawo* [Stato e Diritto] 61 quad. 3 (2006) 97; J. GAJDA, *Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym* [La celebrazione del matrimonio al cospetto del religioso], in T. SMYCZYŃSKI (red.), *System prawa prywatnego* [Il sistema del diritto privato], t. 11: *Prawo rodzinne i opiekuńcze* [Diritto di famiglia e tutela], Warszawa 2009, 126.

⁴¹ Le cause riguardanti la separazione dei coniugi possono dirimersi per decreto del vescovo diocesano (per via amministrativa) sia con una sentenza giudiziaria (per via giudiziaria). Cfr. Can. 1692 § 1 CIC.

⁴² Cfr. W. GÓRALSKI, W. ADAMCZEWSKI, *Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r.* [Il concordato del 28 luglio 1993. tra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia], *Płock* 1994, 63-65; J. KRUKOWSKI, *Polskie prawo...*, cit., 161-162.

polacca, è di esclusiva competenza dei tribunali statali». Pertanto la parte ecclesiastica riconosce la competenza dei tribunali statali a pronunciare sentenze riguardo a matrimoni contratti davanti al direttore dell'ufficio di stato civile, ovvero conformemente all'art. 1 del codice di famiglia e di tutela, nonché relativamente agli effetti prodotti ai sensi dell'art. 1 par. 1 nel diritto polacco dal matrimonio "concordatario". Le sentenze dei tribunali statali nelle cause di divorzio, di annullamento del matrimonio, di constatazione della non esistenza del matrimonio (*matrimonium non existens*), di separazione dei coniugi, di dichiarazione di morte presunta del coniuge producono i loro effetti unicamente nell'ambito statale⁴³.

Il rispetto reciproco delle competenze in cause matrimoniali contempla, in teoria, sentenze di nullità del matrimonio canonico o dispense pontificie dal matrimonio rato, ma non consumato cui non facciano riscontro, da parte dei tribunali statali, sentenze di divorzio o di nullità del matrimonio contratto ai sensi dell'art. 1 § 2 del Codice di famiglia e tutela. Ipotizzabile pure il contrario, ovvero una sentenza di divorzio o di annullamento del matrimonio pronunciata da un tribunale statale cui non si accompagni una sentenza di constatazione dell'invalidità del matrimonio canonico o una dispensa pontificia dal matrimonio rato, ma non consumato.

L'art. 10 § 5 del concordato recita che la questione della notifica delle sentenze di cui ai § 3 e 4 «potrà essere oggetto di procedimento secondo art. 27». Il brano in parola non è normativo, configurandosi come una mera dichiarazione di volontà delle parti contraenti riguardo alla possibilità che organi competenti dei poteri statale ed ecclesiastico si informino delle sentenze pronunciate nelle cause matrimoniali. La procedura in parola dovrebbe definirsi ai sensi dell'art. 27, quindi con un nuovo accordo bilaterale ovvero in virtù di una convenzione tra il Governo della Repubblica di Polonia e la Conferenza dell'Episcopato Polacco autorizzata dalla Santa Sede⁴⁴.

4. LA COLLABORAZIONE TRA STATO E CHIESA PER IL BENE DELLA FAMIGLIA E DEL MATRIMONIO

Consapevoli dell'importanza dell'istituto matrimoniale e familiare per la Chiesa cattolica e lo Stato Polacco, nell'art. 11 del concordato le parti contraenti si impegnano a collaborare per la loro, "difesa e rispetto" in quanto

⁴³ W. GÓRALSKI, W. ADAMCZEWSKI, *Konkordat...*, cit., 66-67; J. KRUKOWSKI, *Polskie prawo...*, 262.

⁴⁴ W. GÓRALSKI, W. ADAMCZEWSKI, *Konkordat...*, cit., 68.

“fondamenti della società” e sottolineano “il valore della famiglia”, mentre “la Santa Sede, per parte sua, riafferma la dottrina cattolica sulla dignità e l’indissolubilità del matrimonio”. L’articolo consta quindi di una dichiarazione congiunta delle parti e di una dichiarazione unilaterale della Santa Sede.

La dichiarazione congiunta prende le mosse dalla condivisione dei valori propri del matrimonio e la famiglia. Le parti vi manifestano la propria disponibilità a operare di comune accordo per il bene di questi istituti fondamentali per il consorzio sociale. In altre parole, dal comune rispetto per l’istituto familiare scaturisce l’intento di operare insieme.

La dichiarazione unilaterale della Santa Sede si ricollega all’art. 10 § 2 del concordato (prima di celebrare il matrimonio canonico il ministro del culto cattolico istruisce tra altro i nubendi sull’indissolubilità del matrimonio), ma in qualche modo ne esula, ribadendo la dottrina cattolica non solo sull’indissolubilità, ma anche sulla dignità del matrimonio⁴⁵.

5. CONCLUSIONE

L’adozione da parte dello Stato Polacco sia del principio di tutela della libertà religiosa nei rapporti con la Chiesa cattolica (e con altre Chiese e confessioni religiose), sia del principio del rispetto dell’indipendenza e dell’autonomia delle comunità politica e religiosa nonché della collaborazione a favore dell’uomo e del bene comune ha portato le parti a contemplare nel concordato del 28 luglio 1993 alcune garanzie poste a tutela di alcuni istituti –tra cui il matrimonio e la famiglia– e settori inerenti all’attività della Chiesa. Entrambi i soggetti, nei propri ambiti autonomi e indipendenti, sono interessati a favorire la famiglia fondata sul matrimonio nell’assolvere i suoi compiti primari: procreativi, educativi, assistenziali e sociali. Gli articoli 10 e 11 rispecchiano la volontà di Stato e Chiesa di congiungere, ancorché nel rispetto delle proprie peculiarità, gli sforzi per il bene comune.

La libertà di coscienza e religione riguardo alla manifestazione nella vita pubblica delle convinzioni religiose e filosofiche implica il riconoscimento da parte dello Stato degli effetti del matrimonio religioso celebrato dai cattolici (nonché dai membri di altre Chiese e confessioni religiose). Contemplando l’efficacia del matrimonio canonico nell’ordinamento polacco, l’art. 10 § 1 del concordato non menoma le competenze dello Stato né estende le competenze della Chiesa cattolica, limitandosi ad attuare il principio di indipendenza e autonomia formulato nell’art. 1. Pur producendo, a certe condizioni, i suoi effetti

⁴⁵ Ibidem, 70-71.

in entrambi gli ordinamenti giuridici, il matrimonio canonico non è entrato a far parte dell'ordinamento polacco. La recezione si limita unicamente alla celebrazione del matrimonio conformemente al diritto canonico, senza estendersi quindi alla concezione teologica del matrimonio canonico né a considerare la sua validità. Il matrimonio celebrato ai sensi dell'art. 10 § 1 del concordato (integrato dall'art. 1 par. 2 del Codice di famiglia e tutela) consta di due fatti giuridici: dell'unione matrimoniale canonica (rilevante unicamente nell'ordinamento giuridico ecclesiastico; lo Stato si limita a prenderne atto) e dell'unione matrimoniale civile (rilevante unicamente nell'ordinamento giuridico statale; la Chiesa si limita a prenderne atto). Entrambi i matrimoni conservano in toto la propria identità.

Dal principio di indipendenza e autonomia di Stato e Chiesa deriva altresì la tutela del matrimonio e della famiglia nell'ambito della giurisdizione relativa alle cause matrimoniali, conformemente alla garanzie di cui all'art. 10 §§ 3 e 4 del concordato. Il § 3 ribadisce la giurisdizione della Chiesa riguardo al matrimonio canonico, il § 4 quella dello Stato riguardo agli effetti definiti dall'ordinamento polacco. La soluzione in parola pare ineccepibile in quanto previene ogni possibile ingerenza, s'informa al reciproco rispetto delle proprie competenze in ambito giudiziario (e, per quanto attiene ad alcune questioni canoniche, anche in ambito amministrativo) e tiene conto delle differenze, tutt'altro che secondarie, tra l'ordinamento ecclesiastico e statale, le quali avrebbero causato assai seri problemi qualora si fosse voluto procedere al reciproco riconoscimento delle sentenze in cause matrimoniali⁴⁶.

La volontà espressa nell'art. 11 di collaborare per la difesa e il rispetto dell'istituto matrimoniale e della famiglia concretizza la dichiarazione dell'art. 1, in cui dichiarano di collaborare *in genere* «per la promozione dell'uomo e del bene comune». Il matrimonio e la famiglia che su di esso viene fondata, chiamati nell'art. 11 «fondamento della società», meritano senz'altro la più fattiva collaborazione di Stato e Chiesa.

Il concordato polacco tutela il matrimonio e la famiglia, contemplando garanzie efficaci sia riguardo alla celebrazione del matrimonio sia riguardo alla giurisdizione nelle cause matrimoniali. Le parti contraenti vi si sono impegnate a prodigarsi insieme in favore di questi due istituti. Che ciò sia di buon auspicio: agli sforzi dello Stato e della Chiesa in favore della famiglia non può che augurarsi ogni bene.

⁴⁶ Cfr. W. GÓRALSKI, A. PIEŃDYK, *Zasada niezależności państwa i Kościoła w konkordacie polskim z 1993 r.* [Il principio di indipendenza di Stato e Chiesa nel concordato polacco del 1993], Warszawa 2000, 67-70.

Bibliografia

- CHWYĆ, H., *Zawarcie małżeństwa w prawie polskim. Stan prawny obowiązujący od dnia 15 listopada 1998. Poradnik dla kierowników Urzędów Stanu Cywilnego* [La celebrazione del matrimonio nel diritto polacco. Lo stato giuridico in vigore dal 15 novembre 1998. Prontuario per i direttori degli Uffici di Stato Civile], Lublin 1998.
- DOMAŃSKI, R., *Konstytutywny czy deklaratywny charakter sporządzenia aktu małżeństwa w przypadku małżeństwa konkordatowego* [Carattere costitutivo o dichiarativo della compilazione dell'atto di matrimonio riguardo al matrimonio concordatario], in *Państwo i Prawo* [Stato e Diritto] 61, quad. 3 (2006) 86-99.
- GAJDA, J., *Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym* [La celebrazione del matrimonio al cospetto del religioso], in *System prawa prywatnego* [Il sistema del diritto privato], t. 11: *Prawo rodzinne i opiekuńcze* [Diritto di famiglia e tutela], T. SMYCZYŃSKI (red), Warszawa 2009, 112-144.
- GÓRALSKI, W., *Forma zawarcia małżeństwa według art. 1 § 2 k.r.o.* [La forma di contrarre matrimonio secondo l'art. 1 § 2 del Codice di famiglia e tutela], in *Prawo Kanoniczne* 46, nr 1-2 (2003), 91-110.
- *Funkcje publiczne duchownego przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego* [Funzioni pubbliche del religioso nella celebrazione del matrimonio concordatario], in *Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006)* [Funzioni pubbliche delle confessioni religiose. Atti della III Conferenza Nazionale di Diritto Ecclesiastico], A. MEZGLEWSKI (red.), Lublin 2007, 341-350.
- *Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce* [La celebrazione del matrimonio concordatario in Polonia], Warszawa 1998.
- GÓRALSKI, W., ADAMCZEWSKI, W., *Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r.* [Il concordato del 28 luglio 1993 tra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia], Płock 1994.
- GÓRALSKI, W., PIENÍDYK A., *Zasada niezależności państwa i Kościoła w konkordacie polskim z 1993 r.* [Il principio di indipendenza di Stato e Chiesa nel concordato polacco del 1993], Warszawa 2000.
- IGNATOWICZ J., NAZAR M., *Prawo rodzinne* [Diritto di famiglia], Warszawa 2005,
- KRAWCZYK A., *Konkordat z 1993 roku a urzędy stanu cywilnego – nadzieje i obawy* [Il concordato del 1993 e gli uffici di stato civile – speranze e timori], in

- Małżeństwo w prawie świeckim i prawie kanonicznym* [Il matrimonio nel diritto laico e nel diritto canonico], B. CZECH (red.), Katowice 1996, 233-247.
- KRUKOWSKI, J., *Polskie prawo wyznaniowe* [Diritto ecclesiastico polacco], Warszawa 2005.
- *Uznanie skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego w świetle art. 10 konkordatu polskiego i projektu ustaw okołokonkordatowych* [Il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico alla luce dell'art. 10 del concordato e del disegno delle leggi di accompagnamento], in *Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich* [Bollettino dell'Associazione dei Canonisti Polacchi] 8, nr 1 (1998), 5-13.
- KUGLARZ, P., ZOLL F., *Małżeństwo konkordatowe* [Il matrimonio concordatario], Kraków 1994.
- MACZYŃSKI, A., *Konkordatowa forma zawarcia małżeństwa* [La forma concordataria di celebrazione del matrimonio], in *Rejent* [Il Notaio] 13, n. 10 (150) (2003) 127-149.
- *Projektowana nowelizacja przepisów o zawarciu małżeństwa* [La progettata modifica delle norme sulla celebrazione del matrimonio], in *Kwartalnik Prawa Prywatnego* [Trimestrale di Diritto Privato] 7, quad. 3, (1998) 525-536.
- *Wpływ konkordatu na polskie prawo małżeńskie* [L'impatto del concordato sul diritto matrimoniale polacco], in *Studia z prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz Petrykowskiej* [Studi di diritto privato. Libro in onore della Professoressa Biruta Lewaszkiewicz Petrykowskiej], Łódź 1997, 115-136.
- MEZGLEWSKI, A., TUNIA A., *Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego* [La celebrazione del matrimonio civile secondo la forma confessionale], Warszawa 2007.
- NAZAR, M., *Prawo małżeńskie "de lege lata" i "de lege ferenda"* [Il diritto matrimoniale "de lege lata" e "de lege ferenda"], (estratto), Lublin 1998, 219-242.
- *Zawarcie małżeństwa według prawa polskiego z uwzględnieniem postanowień podpisanego 28 lipca 1993 r. konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską* [La celebrazione del matrimonio secondo il diritto polacco alla luce delle disposizioni del concordato del 28 luglio 1993 firmato dalla Santa Sede e la Repubblica di Polonia], in *Kwartalnik Prawa Prywatnego* [Trimestrale di Diritto Privato] 5, z. 3, (1996) 447-509.
- SMYCZYŃSKI, T., *Glosa aprobująca do wyroku SN z 3.3.2004 r.* [Glossa di approvazione della sentenza della Corte Suprema del 3.3.2004], in *Orzecznictwo*

Sądów Polskich [Giurisprudenza dei Tribunali Polacchi], n. 2 (2005) 93-94.

—*Konstytutywny charakter sporządzenia aktu małżeństwa konkordatowego* [Carattere costitutivo della compilazione dell'atto di matrimonio concordatario], in *Państwo i Prawo* [Stato e Diritto] 61, quad. 3 (2006) 1020-103.

—*Małżeństwo konkordatowe a konstytucja (O potrzebie i zakresie nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)* [Il matrimonio concordatario e la costituzione (Della necessità e l'ambito di modifica del codice di famiglia e tutela)], in *Państwo i Prawo* [Stato e Diritto] 52, quad. 5 (1997) 31-40.

—*Nowelizacja prawa małżeńskiego* [Le modifiche del diritto matrimoniale], in *Państwo i Prawo* [Stato e Diritto] 54, quad. 1 (1999) 24-35.

SOBAŃSKI, R., *Uwagi o zmianach w prawie polskim postulowanych przez art. 10 konkordatu z 28 lipca 1993 r.* [Osservazioni sulle modifiche del diritto polacco implicate dall'art. 10 del concordato del 28 luglio 1993], in B. CZECH (red.), *Czy potrzebna jest w Polsce zmiana prawa rodzinnego i opiekuńczego?* [È necessario modificare in Polonia il diritto di famiglia e tutela?], Katowice 1997, 281-290.

—*Zaświadczenie urzędu stanu cywilnego a przesłanki małżeństwa "konkordatowego"* [Il certificato dell'ufficio di stato civile e i presupposti del matrimonio "concordatario"], in *Państwo i Prawo* [Stato e Diritto] 58, quad. 5 (2003) 31-39.

SZADOK-BRATUŃ, A., *Uwagi w przedmiocie rejestracji małżeństwa w prawie świeckim i w prawie kanonicznym na tle Konkordatu 1993 roku* [Osservazioni sulla registrazione del matrimonio nel diritto laico e nel diritto canonico relativamente al Concordato del 1993], in B. CZECH (red.), *Małżeństwo w prawie świeckim i prawie kanonicznym* [Il matrimonio nel diritto civile e nel diritto canonico], Katowice 1996, 215-228.

—*Zawieranie małżeństwa "konkordatowego" w świetle polskiego prawa administracyjnego* [Il matrimonio "concordatario" alla luce del diritto amministrativo polacco], Wrocław 2004.